

LEGNO E ARREDAMENTO (INDUSTRIA) - ACCR(19/03/97)

Costituzione delle parti

In data 19 marzo 1997

tra

FEDERLEGNO ARREDO

e

FENEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL

con riferimento al punto 2 (assetto contrattuali) comma 2 del Protocollo d'intesa 23.7.1993 e' stato raggiunto l'accordo per il rinnovo della parte economica (secondo biennio) del C.C.N.L. Legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi e forestali 13.12.1994/30.1.1995.

Aumenti retributivi

Gli importi e le modalita` di erogazione fissate alle date dell'1 aprile 1997, 1 aprile 1999, 1 gennaio 1999 sono indicate nella tabella allegata (All. 1).

Gli aumenti erogati in data 1 aprile 1997, di cui alla tabella allegata verranno corrisposti a titolo di E.D.R. e verranno inseriti nel minimo tabellare a decorrere dall'1 aprile 1998.

Scadenza

Il termine di scadenza di cui all'art. 45 del C.C.N.L. 13.12.1994/30.1.1995 e' prorogato al 30 giugno 1999.

Previdenza complementare

Le parti stipulanti il presente accordo, sulla base dei lavori compiuti dalla Commissione Tecnica Paritetica di cui all'art. 38 del C.C.N.L. 13.12.1994/30.1.1995, approfondiranno il quadro normativo vigente in materia di previdenza complementare esaminando le soluzioni tecniche gia` adottate in altri settori per la costituzione e la gestione della previdenza complementare a capitalizzazione su base volontaria.

Le parti procederanno alla costituzione di un Fondo nazionale di categoria a decorrere dall'1 luglio 1998. A tal fine le aziende per l'avvio del fondo, all'atto della costituzione dell'Associazione promotrice del Fondo

stesso, verseranno la somma di lire 1.000, per ciascun lavoratore in forza a tale data.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del C.C.N.L. anche per quanto concerne la misura di utilizzo del T.F.R., le aziende concorreranno al finanziamento della previdenza complementare nella misura dell'1% ragguagliato al valore del minimo tabellare, contingenza, E.D.R. e indennità di funzione quadri di spettanza dei lavoratori che aderiranno alla previdenza complementare.

I lavoratori che abbiano espresso volontà di adesione alla previdenza complementare contribuiranno in pari misura.

Gli oneri contributivi a carico dei lavoratori e imprese decorreranno dalla effettiva operatività del sistema di previdenza complementare definito dalle parti.

Aumenti retributivi

Aumenti retributivi

Categoria	01.04.1997 (E.D.R.)	01.04.1998	01.01.1999	Totale aumenti
VII	77.000	62.000	93.000	232.000
VI	69.000	55.000	83.000	207.000
V	58.000	46.000	70.000	174.000
IV	53.000	42.000	53.000	158.000
III	50.000	40.000	60.000	150.000
II	44.000	35.000	53.000	132.000
I	38.000	30.000	45.000	113.000